



**PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA DI PROVENIENZA AZIENDALE (LIQUAME BOVINO) E BIOMASSE VEGETALI NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA "DOMINIO DI BAGNOLI S.S. DI LORENZO BORLETTI E C. SOCIETÀ AGRICOLA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PD)**

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/3461/13336/FM del 31/05/2010), trasmesso con nota protocollo n. 315657/48.24 del 07/06/2010, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota dell'Azienda ULSS 17 Este – Dipartimento di Prevenzione, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 190724/48.24 del 07/04/2010:
  - a. l'intera struttura e l'area di pertinenza dovranno risultare conformi a quanto indicato dalla L. n. 13/89 e dal D.M. n. 236/89;
  - b. le pavimentazioni dovranno risultare antisdrucchiolevoli con coefficiente di attrito adeguato alle specifiche condizioni d'impiego (esterno, interno, asciutto, bagnato, alle diverse lavorazioni, ecc.);
  - c. i cancelli, i portoni e le barriere del tipo motorizzato dovranno essere installati in modo conforme a quanto previsto dalle norme UNI 8612;
  - d. dovranno essere realizzati mezzi antincendio portatili di primo intervento (estintori portatili);
  - e. dovrà essere consentito il regolare deflusso e allontanamento delle acque meteoriche, anche nelle condizioni di emergenza, causate da abbondanti precipitazioni;
  - f. gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità al D.M. n. 37/08;
  - g. l'impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte secondo quanto previsto dalle norme CEI e in particolare:
    - i. dovrà avere grado di protezione idoneo all'ambiente di installazione;
    - ii. dovranno essere installate luci ausiliare fisse per l'illuminazione d'emergenza;
    - iii. la struttura metallica del fabbricato dovrà risultare idoneamente collegata a terra;
  - h. l'impianto di messa a terra dovrà essere verificato prima della messa in servizio e il relativo "modello B" dovrà essere inviato all'ISPESL entro i 30 gg. successivi;

- i. qualora non esistente nell'azienda, dovrà essere realizzata ad uso del personale subordinato o ad esso equiparato, una idonea zona servizi (wc, antiwc, spogliatoio, ecc.) avente le caratteristiche indicate nella Circ. Reg. n. 13/97 paragrafo n. 2;
  - j. dovrà essere valutato, per specifica competenza, dall'Amministrazione comunale l'impatto sulla viabilità dovuto all'incremento di movimentazione di mezzi pesanti connesso all'attività in oggetto al fine di prevenire situazioni di maggior incidentalità, specificando il "carico viario" riferito all'effettiva periodicità della raccolta del mais ceroso e di eventuali altri vegetali utilizzati come biomassa e quali siano gli accorgimenti tecnici per mitigare l'impatto sulla viabilità, in particolar modo alle manovre d'entrata e d'uscita;
  - k. tutto il perimetro dell'impianto dovrà essere delimitato da una siepe arborea sufficientemente alta a foglia non caduca;
  - l. dovrà essere istituito un piano di monitoraggio al fine di limitare la presenza di animali infestanti (ratti) ed insetti molesti;
  - m. lo stoccaggio provvisorio della biomassa dovrà essere ridotto al minimo necessario per la corretta conduzione dell'impianto al fine di evitare fenomeni putrefattivi e similari tali da determinare inconvenienti igienico sanitari. Particolare attenzione dovrà essere posta nel prevenire odori molesti.
3. Rispettare le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmessa alla regione del Veneto con nota protocollo n. 107364/48.24 del 2502/2010:
    - a. tutti gli interventi che implicano scavi del suolo siano effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
    - b. modalità e tempi di esecuzione dello scavo dovranno essere preventivamente concordati con codesta Soprintendenza, a cui compete la vigilanza.
  4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, come trasmesso con nota protocollo n. 252047/57.10 del 05/05/2010:
    - a. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto più vicino;
    - b. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
  5. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica AdigeEuganeo contenuto nel parere favorevole trasmesso con nota protocollo n. 248943/48.24 del 04/05/2010:
    - a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo;
    - b. il setto di chiusura del fossato di deflusso dall'impianto, posto immediatamente a valle della condotta di mandata verso la vasca di accumulo, abbia un'altezza non superiore alla quota della generatrice superiore della condotta di mandata stessa.
  6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Padova – Settore Ambiente – Servizio Ecologia alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20kW (protocollo n. 282483/48.24 del 19/05/2010):
    - a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 33/ del 28/06/1986, dal D.M. 21/03/1988, dal D.M. 16/01/1991 a dal D.P.C.M. 08/07/2003;
    - b. a norma dell'art.14 della L.R. n. 24/1991 le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio dell'esercizio.
  7. Realizzare l'impianto conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
  8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.

9. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere di conformità dell'impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 51123 protocollo n. 22250/09 del 29/12/2009) e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 113017/48.24 del 01/03/2010.
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto (potenza termica complessivamente assorbita 1.095 kW) e approvata in sede di conferenza di servizi, per:
  - a. la termostatazione fermentatori anaerobici per una potenza termica di 550 kW, pari a 4.290 MWH/anno;
  - b. di un impianto di essiccazione, per una potenza termica di 400 kW, pari a 1.690 MWH/anno.In caso contrario l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
11. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la ditta decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
12. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
13. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e al Comune di Bagnoli di Sopra, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
14. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
15. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
16. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura) al Comune di Bagnoli di Sopra e all'ARPA di Padova, la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, di mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 348 kW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'eventuale ulteriore autoconsumo aziendale.
18. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del regolamento n. 1774/2002 agli "impianti a biogas [...] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle eventuali modalità di trasporto delle materie fecali.
19. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 1 marzo 1991, dalla legge n. 447/95 e

previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.15 del 31/03/2009. Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.

20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto nell'allegato X, sezione 6 della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui all'Allegato X, Parte I, Sezione 6 del decreto legislativo n. 152/2006.
23. Rispettare i seguenti limiti riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5 % nell'effluente gassoso anidro:

Parametro	Limite
COT	150 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	400 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg mg/Nm <sup>3</sup>

24. Effettuare le analisi dei parametri di cui al punto precedente con cadenza annuale.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
26. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, dandone adeguata formazione al personale addetto, dandone adeguata formazione al personale addetto, ivi compreso il rispetto dell'art. 79 bis della L.R. n.61/85.
27. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A della D.G.R.V. n. 2495 e n. 2439/2007.
29. In relazione al precedente punto, di adottare, ad avvio in esercizio dell'impianto di fermentazione anaerobica, il "Registro di conferimento e rilascio della biomassa", approvato con l'allegato C1 alla D.G.R. n. 2439/2007.
30. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
31. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) dei dati sull'energia prodotta e utilizzata.
32. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura), al Comune di Bagnoli, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova (Settore Ambiente – Servizio Ecologia), la data di messa in esercizio dell'impianto.
33. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
34. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e delle infrastrutture connesse, alla Regione (Direzione Agroambiente e servizi per l'Agricoltura e al Comune di Bagnoli) e alla Provincia di Padova (Settore Ambiente – Servizio Ecologia), la data di dismissione dell'impianto.
35. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola, trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Padova) la visura camerale della Ditta aggiornata.

36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura) al più tardi entro 120 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento alla tabella del punto 23.
38. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
39. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al più tardi entro la comunicazione di fine lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 02 marzo 2010, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione nonché opere e lavori di ripristino delle aree catastali interessate. L'ammontare dei costi dovrà essere pari alla previsione tecnico-economica di tali opere e lavori, redatta sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile del prezzario regionale dei lavori pubblici, sottoforma di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato.
40. Rispettare i costi della messa in pristino dei luoghi, come da Perizia giurata trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 238640/48.24 del 29/04/2010,